

ALLEGATO 2 RIEPILOGO CRITERI DI RICONOSCIMENTO CFP PER PUBBLICAZIONI ED ATTIVITÀ QUALIFICATE NELL'AMBITO DELL'INGEGNERIA

5.3.1 ARTICOLI SU RIVISTA

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per ogni articolo, **fino ad un massimo di 6 articoli**, di lunghezza pari ad almeno 5.000 caratteri (spazi esclusi) pubblicato su una delle riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o comprese tra quelle riconosciute dall'ANVUR per l'area di ricerca Area 8 – Ingegneria civile e architettura, oltre ad articoli di cui si è autore e che sono stati pubblicati su riviste del CNI (L'Ingegnere Italiano, Il Giornale dell'Ingegnere) e/o su riviste comprese in un elenco aggiornato annualmente dal CNI anche su istanza dell'Editore o degli Ordini. La data da considerare ai fini dell'attribuzione dei CFP è quella della pubblicazione della relativa rivista. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla alla piattaforma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

5.3.2 MONOGRAFIE

Saranno riconosciuti 5 CFP per l'attività di autore di pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi pubblicati da un editore, sottoposti a copyright dell'editore stesso, chiaramente visibile sulla pubblicazione e dotato di codice ISBN. I nomi degli autori dovranno essere indicati in copertina. L'anno di pubblicazione dovrà essere chiaramente riportato nella pubblicazione.

Non è ammessa l'attività di curatela. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla alla piattaforma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

5.3.3 CONTRIBUTO SU VOLUME.

Saranno riconosciuti 2,5 CFP **per un massimo di 6 articoli**, ciascuno di lunghezza pari ad almeno 5.000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su un volume pubblicato da un editore, sottoposti a copyright dell'editore stesso chiaramente visibile sulla pubblicazione e dotato di codice ISBN. L'anno di pubblicazione dovrà essere chiaramente visibile sulla pubblicazione. Il nome dell'autore del contributo scientifico deve essere riportato nell'indice/sommario del volume pubblicato.

Sono esclusi gli atti di convegno non pubblicati su volume nella forma di contributi scientifici/articoli scientifici completi. Sono esclusi gli abstract o altro materiale (es.: locandine, programmi di eventi, slide e altro materiale), diverso da contributo scientifico completo, derivante da atti di convegno anche se pubblicati in un volume. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla alla piattaforma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

5.3.4 BREVETTI NELL'AMBITO DELL'INGEGNERIA

Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali. La data da considerare ai fini dell'attribuzione dei CFP è quella dell'emissione dell'attestato di concessione, ossia l'attestato attraverso il quale il brevetto è sfruttabile. Non sono ammesse le domande di deposito di brevetto con cui si avvia l'istanza per l'eventuale riconoscimento del brevetto ed il rilascio dell'atto di concessione da parte degli uffici competenti.

Sono concessi CFP oltre al titolare anche all'inventore, purché indicato nel brevetto.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla alla piattaforma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

5.3.5 PARTECIPAZIONE QUALIFICATA AD ORGANISMI, GRUPPI DI LAVORO, COMMISSIONI TECNICHE NELL'AMBITO DELL'INGEGNERIA

Dà diritto all'ottenimento di 5 CFP/anno la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, UNI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri.

Al fine del riconoscimento è necessario che l'incarico sia stato ricoperto per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare e che l'attività connessa sia stata effettivamente svolta. **Per incarichi la cui nomina ha avuto luogo 5 o più anni prima dal momento della presentazione della domanda, occorre caricare in piattaforma un attestato o la più recente convocazione del gruppo di lavoro che dimostri l'appartenenza allo stesso.**

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla alla piattaforma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Il CNI, in base ad apposita circolare, può riconoscere ulteriori commissioni/gruppi di lavoro. Non sono attribuibili CFP per partecipazioni a commissioni di gara e collaudo.

5.3.6 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAMI DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di Stato. Ai fini dell'assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati.

Per i supplenti, la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d'esame. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica, allegando l'atto di nomina, ed inviarla alla piattaforma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.